



**PROVINCIA
DI PARMA**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 117 del 20/05/2021

Oggetto: RICORSO EX-ART. 696-BIS C.P.C. ED EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO. - PROVINCIA DI PARMA CHIAMATA IN GIUDIZIO. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con Ricorso ex-art. 696-bis C.p.C., notificato l'11/05/2021 ed assunto a protocollo dell'Ente al n. 12548 in pari data, la Provincia di Parma veniva chiamata in giudizio dai proprietari di un immobile sito a valle della sede stradale della S.P. n. 20 "del Bratello", nel Comune di Borgo Val di Taro, interessata a dire della parte ricorrente dal deflusso delle acque dalla predetta strada, come riportato nel Ricorso suddetto laddove viene asserito che: *"...in caso di pioggia intensa (frequente nella zona), la Strada Provinciale diviene una specie di canale di scorrimento, dove l'acqua, stante la discreta pendenza e la baulatura non molto accentuata dal manto, viene convogliata a valle acquistando progressivamente velocità, raccogliendo anche l'acqua proveniente dai terreni a monte. Giunta in prossimità dell'immobile della ricorrente, alla prima curva verso destra l'acqua urta un cordolo di contenimento del sovrastante pendio, rimane sulla sede stradale in quanto non vi sono caditoie di scolo e, dopo un tratto rettilineo di pochi metri, affronta la curva a sinistra, con pendenza trasversale verso il nucleo abitativo, spostandosi repentinamente sul lato opposto e, non trovando alcun ostacolo, fluisce a cascata nel sottostante immobile della ricorrente. E' dunque evidente che la causa dei frequenti allagamenti dell'immobile della ricorrente è l'assenza di una adeguata rete di raccolta delle acque piovane provenienti dalla sede stradale e dai terreni boschivi a monte. Va aggiunta anche l'irregolare presenza di una tubazione di drenaggio dell'acqua piovana, interrotta sotto la sede stradale, che sbuca dalla parete di sostegno sopra all'immobile della ricorrente, generando così un illegittimo stillicidio verso di esso."*;

che, invocata la responsabilità degli Enti Provincia di Parma e Comune di Borgo Val di Taro, parte ricorrente chiede che il Tribunale di Parma voglia disporre l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. sulla Strada Provinciale n. 20 "del Bratello", soprastante l'immobile di proprietà della ricorrente stessa al fine di accertare, previo esperimento del tentativo di conciliazione, quanto segue:

- lo stato dei luoghi, in particolare della Strada Provinciale n. 20 "del Bratello" di proprietà della Provincia di Parma, soprastante l'immobile della ricorrente;
- gli interventi necessari, a carico della Provincia di Parma e/o del Comune di Borgo Val di Taro, per garantire il corretto deflusso delle acque piovane provenienti da tale strada e dai terreni boschivi a monte e, in particolare, per impedire che le acque si riversino nell'immobile della ricorrente medesima, allagandolo;
- i danni relativi ai subiti allagamenti, in particolare in merito all'inutilizzabilità, anche solo in parte, dell'immobile;
- ogni altro elemento utile all'instaurando giudizio di merito;

che il Tribunale di Parma, con Decreto n. 3283/2021, fissava l'udienza dell'08 giugno 2021 assegnando alle parti termine, fino a cinque giorni prima dell'udienza medesima, per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Ritenuto:

da questa Presidenza, di non accogliere le pretese avanzate dalla parte istante e che sussistano pertanto fondati motivi per resistere nella vertenza in parola; motivi in quanto tali idonei a dar luogo alla nomina di un legale da proporre alla tutela dell'Ente;

che l'Ente stesso trasmetteva tempestivamente il Ricorso ex-art. 696-bis C.p.C. di che trattasi, alla Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., sua Compagnia Assicuratrice;

Dato atto:

che, essendo risultati vani i tentativi di bonario componimento in quanto la suddetta Compagnia riteneva comunque di non procedere ad alcuna transazione o accordo, l'Amministrazione Provinciale deve costituirsi nel giudizio de quo incaricando, a tal fine, un patrocinatore legale;

che la Compagnia Assicuratrice stessa accordava il patrocinio legale per la tutela dell'Ente nella descritta vertenza, come emerge dalle note di posta elettronica del 12/05/2021, del 17/05/2021 e del 18/05/2021;

Considerato:

che, secondo quanto pattuito nella polizza assicurativa vigente, il legale incaricato deve curare la causa in questione a nome dell'Ente, ma per conto della Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus, la quale rimarrà tenuta, in caso di soccombenza, ad accollarsi qualsiasi onere relativo alle spese ed alle competenze del giudizio;

che la precitata Compagnia Assicuratrice indicava l'Avv. Pietro Nisi del Foro di Bologna, tra quelli concordati con l'Amministrazione, quale legale fiduciario da incaricare per la costituzione in giudizio dell'Ente, ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo "Gestione Contenzioso – Atto di Citazione" della Polizza vigente;

Ritenuto pertanto di doversi costituire nelle forme di legge, assegnando l'incarico di difesa dell'Ente all'Avv. Pietro Nisi di Bologna, con studio ivi sito in Via d'Azeglio n. 19, conferendogli ogni più ampia facoltà inerente il mandato nell'ambito della vertenza in questione, con riferimento sia alla fase di accertamento tecnico preventivo che a quella dell'eventuale giudizio di merito, nonché il potere di nominare, ai fini di quanto sopra, il Consulente Tecnico di Parte che verrà indicato dalla Compagnia Assicuratrice;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma , approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e da ultimo modificato con atto dell'Assemblea medesima n. 1 del 7 marzo 2019;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Ragioniere Capo, in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DECRETA

di intervenire nella vertenza di cui in premessa, promossa nei confronti della Provincia di Parma a mezzo Ricorso ex-art. 696-bis C.p.C., notificato l'11/05/2021 ed assunto a protocollo dell'Ente al n. 12548 in pari data, per le motivazioni espresse in narrativa, autorizzando il Presidente e legale rappresentante "pro-tempore" al compimento degli atti necessari ed a comparire all'udienza dell'08/06/2021 innanzi al Tribunale di Parma;

di avvalersi a tale scopo dell'Avv. Pietro Nisi di Bologna, indicato dalla Compagnia Assicuratrice Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., conferendogli ogni più ampia facoltà inerente il mandato nell'ambito della vertenza di cui in parte motiva, con riferimento sia alla fase di accertamento tecnico preventivo che a quella dell'eventuale giudizio di merito e nel cui studio, sito a Bologna in Via d'Azeglio n. 19, viene eletto domicilio ad ogni effetto di legge;

di conferire altresì all'Avv. Pietro Nisi di Bologna il potere di nominare, ai fini di quanto in narrativa, il Consulente Tecnico di Parte che verrà indicato dalla Compagnia Assicuratrice;

di dare atto:

che, nell'ipotesi di soccombenza, tutte le spese della vertenza saranno a carico di Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l.;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1643 /2021** ad oggetto:

" RICORSO EX-ART. 696-BIS C.P.C. ED EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO. -
PROVINCIA DI PARMA CHIAMATA IN GIUDIZIO. - INCARICO LEGALE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 20/05/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale